

STATUTO

(con variazioni approvate nell'Assemblea straordinaria dei soci del 01/10/2015)

Art. 1 **COSTITUZIONE**

E' costituita con sede legale in Via La Rosa, 47 - 81024 Maddaloni (Ce) la Associazione di Associazioni per il Volontariato Casertano, brevemente denominata Asso.Vo.Ce. Le successive variazioni dell'indirizzo della sede legale nella provincia di Caserta non dovranno essere ritenute modifiche statutarie ed andranno deliberate unicamente dal Direttivo dell'associazione.

L' Asso.Vo.Ce. di Caserta è un'associazione senza fini di lucro che si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo.

Per il suo funzionamento *Asso.Vo.Ce. di Caserta* promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

Art. 2 **FINALITA' E ATTIVITA'**

L'Asso.Vo.Ce. di Caserta garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

In particolare potrà:

- a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale; sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
- d) attuare studi e ricerche;
- e) mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato nazionali e locali, e del Terzo settore;
- f) fornire servizi e attività di formazione al terzo settore, agli enti locali e alle istituzioni pubbliche;
- g) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- h) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari.

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposito contratto o convenzione.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, *l'Asso.Vo.Ce. di Caserta* potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art. 3 **SOCI**

Sono soci fondatori dell' Asso.Vo.Ce. di *Caserta*, nelle persone di un loro rappresentante, le seguenti associazioni, in prevalenza di volontariato:

A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi), A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), A.NA.VO. (Associazione Nazionale di Volontariato), ANTEA CASERTANA, A.P.A.S.CE. (Associazione Pubblica Assistenza), A.R.C.I.(Nuova Associazione di Caserta), AUSER(Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà), A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri), C.A.M. (Centro Animazione Missionaria), FOCUS – CASA PER I DIRITTI SOCIALI CENTRO D' ASCOLTO ALBA ,CENTRO LAILA, FEDERHAND, IANUA PACIS, JERRY E.MASSLO, L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta Tumori), MO.V.I. (Movimento Volontariato Italiano),SENTIERI NUOVI e U.LI.VO. (Unione Libero Volontariato).

In qualità di soci ordinari possono aderire all'Asso.Vo.Ce. di *Caserta* ,nelle persone di un loro rappresentante, le organizzazioni di volontariato,che devono costituire la maggioranza dei soci,e altre organizzazioni del Terzo settore aventi le seguenti caratteristiche:

- federazioni ,associazioni e organizzazioni di rilevanza provinciale o intercomunale, per quanto riguarda le attività svolte;
- associazioni e organizzazioni con specifiche competenze utili ad indirizzare l'attività del Centro Servizi;
- associazioni e organizzazioni non di rilevanza provinciale le cui attività hanno particolare importanza perché d'eccellenza o uniche nel loro settore di attività.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Collegio dei Garanti. L'Assemblea si esprime accettando o respingendo la richiesta entro tre mesi dal ricevimento. La qualità di socio si perde per: dimissioni o decisione motivata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo e per mancato pagamento della quota sociale.

I soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente Statuto e del regolamento;
- b) eleggere gli organi sociali;
- c) decidere su ammissione e decadenza dei soci.

Sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi dirigenti.

Art.4 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazioni;

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei garanti;
- e) il Collegio Revisore dei Conti.

Art.5 ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Alle sedute dell'Assemblea partecipano: senza diritto di voto il direttore e i rappresentanti delle Delegazioni, salvo, per quanto riguarda i rappresentanti delle Delegazioni, diversa delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto; e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria è valida secondo quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 del presente statuto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definire la quota annuale sociale;
- c) definire il programma generale annuale di attività dell'Associazione;
- d) determinare il numero dei componenti il Comitato direttivo;
- e) eleggere i membri del Comitato direttivo;
- f) nominare i componenti del Collegio dei Garanti e dei Sindaci revisori;
- g) decidere quali Delegazioni territoriali istituire;
- h) discutere ed approvare le proposte di regolamento, predisposte dal Comitato direttivo, per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali e delle Delegazioni;
- i) decidere su ammissione e decadenza dei soci;
- j) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione.

Art.6 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque.

Ai membri eletti dall'Assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'Art.2 comma 6 lettera D del DI 8/10/97.

Il Comitato è convocato dal presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Comitato direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Il Comitato direttivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) elegge il Presidente ed i Vicepresidenti, di cui uno vicario ;
- c) nomina il tesoriere;
- d) nomina il direttore;
- e) nomina il comitato scientifico determinandone il numero dei componenti;
- f) determina le sedi operative dell'Associazione;
- g) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- h) predispone, per l'Assemblea dei soci, su proposta del Direttore il programma annuale di attività; le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento della Associazione;
- i) propone la quota sociale annuale;
- j) decide; su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- k) redige su proposta del Direttore il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- l) riceve dal Collegio dei Garanti le domande di adesione di nuovi soci e le sottopone all'Assemblea;
- m) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni.

Nei limiti stabiliti dal regolamento ed a reintegro di membri del Comitato Direttivo decaduti, è ammesso l'istituto della cooptazione.

I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica.

Art.7 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. Alla ratifica del Comitato direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente vicario.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice Presidenti.

Il mandato del Presidente e dei vice Presidenti coincide temporalmente con quello del Comitato direttivo.

Art.8 DIRETTORE

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Comitato direttivo, elabora e propone al Comitato direttivo il programma annuale di attività e, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo, ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.

Art.9 TESORIERE

Il Tesoriere collabora con il Direttore alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Comitato direttivo, tiene le scritture contabili .

Art . 10 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione .

Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali.

Riceve le domande di adesione dei nuovi soci, domande che con proprio motivato parere avanza al Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Garanti svolge anche il compito di tutelare gli utenti di Asso.Vo.Ce. impegnandosi a dare risposta ai reclami entro 60 (sessanta) giorni.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 11 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, preferibilmente iscritti all'albo dei commercialisti.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso li membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall'art.2 comma 6 lettera d del DM 08/19/1997.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

- b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione la regolare tenuta della contabilità la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da 3 a 9 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività dell'Associazione.

La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 DELEGAZIONI TERRITORIALI

L'Associazione può articolare la propria presenza sul territorio con Sportelli e/o Delegazioni promosse di comune accordo con le organizzazioni locali di volontariato.

Attraverso appositi momenti consultivi le organizzazioni di volontariato appartenenti a ciascuna Delegazione concorrono alla definizione degli indirizzi e delle modalità con cui attuare le attività di servizio nel loro territorio.

Art. 14 BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) le eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti;

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- b) i contributi pubblici e dei privati;
- c) la gestione economica del patrimonio;
- d) i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/9 art .15 e D.M. 8/10/97 art .2 .
- e) quote sociali

Art. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo o da almeno otto soci all'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Le deliberazioni vengono adottate con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art . 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

In tal caso, il patrimonio dell' Associazione dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Art. 17 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.